ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

L’accesso civico. Casi pratici sull’accesso IVASS

avv. Marina Binda

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33
I prodromi

- **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (artt. 2, 12 e 50);**
- **decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 2) oggi decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 4);**
- **legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 21);**
- **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 cd. decreto Brunetta (art. 11);**
- **decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (art. 18);**
- **decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese» (art. 9);**
- **legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. l'art. 1, commi 15, 16 e 29);**

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

La trasparenza

Il principio di trasparenza e il principio di pubblicità.

Accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1).

La tutela della trasparenza integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117 comma 2, lettera m) della Costituzione.

Gli scopi

a) l'incoraggiamento di "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

b) l'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione";

c) la garanzia "delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali" che "integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino" (art. 1)

L'ambito di applicazione

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

- Tutti gli enti pubblici;
- società in controllo pubblico;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati o controllati da pubbliche amministrazioni;
- "pubbliche amministrazioni" = tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
- "pubbliche amministrazioni" = autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2 bis)

L'oggetto

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

- La libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- tramite l'accesso civico;
- tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la pubblica amministrazione (art. 2).

La struttura obbligatoria originaria

L'attribuzione di un diritto soggettivo all'ostensione correlato all'obbligo di pubblicazione :

"l'obbligo … di pubblicare … comporta il diritto di … richiedere".

- **L'ente pubblico è obbligato ad un *facere*: la pubblicazione;**
- **l'utente è il creditore al corretto adempimento della prestazione;**

Le novità del 2016

- **È garantita la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni tramite l'accesso civico (art. 2)**

- ***Chiunque* ha diritto di accedere ai dati e agli atti anche «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione»**

- **«allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico»… (art. 5, comma 2).**

L’esercizio del diritto di accesso civico

- **Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.**
- **L’istanza non richiede motivazione**
- **L’istanza deve identificare i dati, le informazioni, documenti richiesti.**
- **L’istanza può essere trasmessa in via telematica.**

L'esercizio del diritto di accesso civico

Il coinvolgimento dei controinteressati

Il termine di conclusione del procedimento;

Il provvedimento di conclusione del procedimento;

Il rifiuto, il differimento la limitazione dell'accesso (art. 5,comma 6);

I rimedi procedimentali del ricorrente avverso il diniego di accesso (art. 5, comma 7);

I rimedi procedimentali del controinteressato avverso l'accoglimento dell'accesso (art. 5, comma 9).

Esclusioni e limiti al diritto di accesso

Gli interessi pubblici:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

e) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

f) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Esclusioni e limiti al diritto di accesso

Gli interessi privati :

a) la protezione dei dati personali;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica, o giuridica, ivi comprese la proprietà intellettuale, il diritto di autore i segreti commerciali (art. 5 bis).

L'accesso civico e l'accesso della legge n. 241 del 1990

Le dissonanze

1) Il bene giuridico tutelato;

2) La legittimazione e l'interesse all'accesso;

3) La motivazione dell'istanza;

4) L'esercizio

Le assonanze

1) La struttura
2) La giurisdizione
3) L'esercizio
4) Le cause di esclusione

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
IVASS

La pareristica 2015/2016

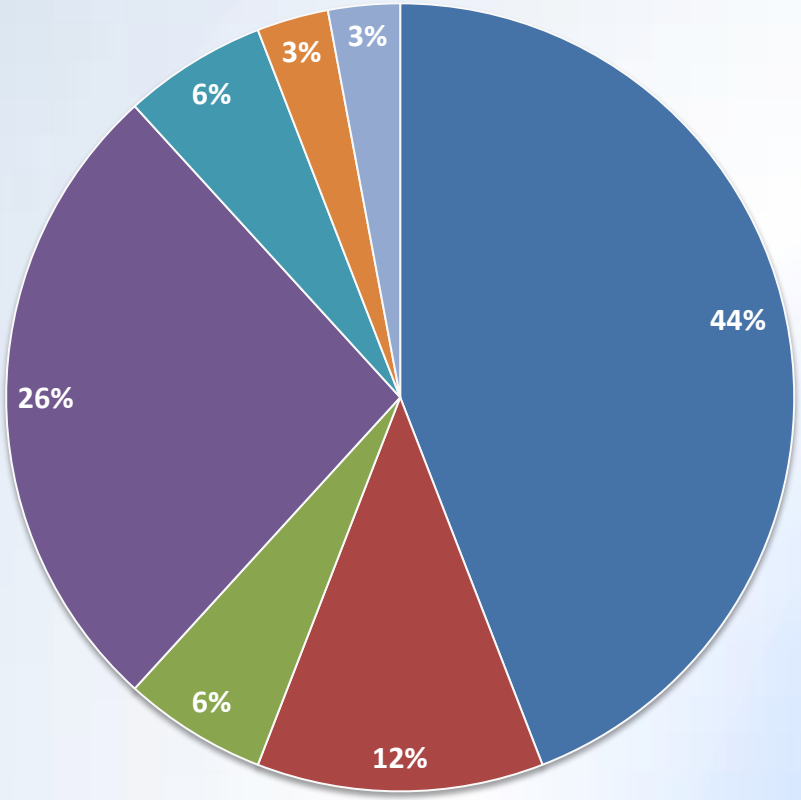

- Servizio Vigilanza Intermediari: 15
- Servizio Gestione Risorse: 4
- Ispettorato: 2
- Servizio Tutela del Consumatore: 9
- Antifrode: 2
- Servizio Vigilanza Prudenziale: 1
- Servizio Studi: 1

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
IVASS

Casi pratici. La pareristica

- **Le istanze di accesso cd. difensivo**
- **Le istanze di accesso da parte di terzi**
- **L'individuazione della figura dei controinteressati**

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
IVASS

Casi pratici di accesso nei confronti dell'IVASS - Uno sguardo d'insieme

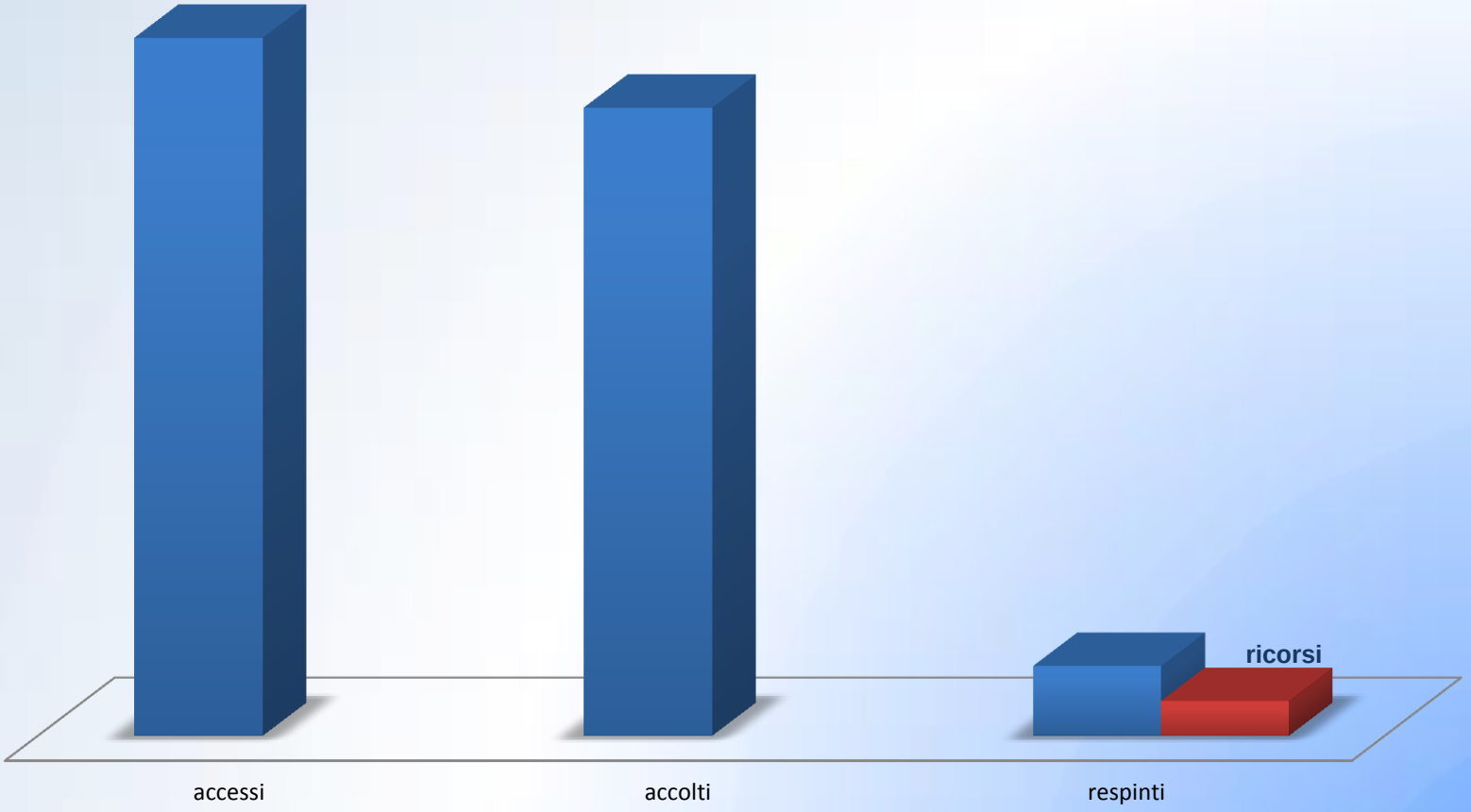

Casi pratici. Il contenzioso

Sull'accesso del reclamante agli atti del procedimento nei confronti dell'impresa

L'attività istruttoria "in procedendo" svolta d'ufficio ed attinente a compiti istituzionali, deve farsi riservatamente, in considerazione delle esigenze "di vigilanza" ;

Conclusa l'istruttoria e definito il procedimento, il suo esito deve essere conoscibile al pari di ogni altra attività decisionale di controllo.

Tar Abruzzo 25 marzo 2004, n. 389

La legittimazione all'accesso

Il socio di una compagnia interessata da un'ispezione dell'Istituto non ha un interesse qualificato e differenziato all'ostensione dei verbali ispettivi

Tar Lazio 5 novembre 2013 n. 9407

Casi pratici. Il contenzioso

Il rapporto tra accesso e diritto alla riservatezza

- ***E' attribuito all'Amministrazione il potere di individuare la linea di confine tra conoscenza necessaria, che impone la possibilità dell'accesso, e la conoscenza non necessaria, rispetto alla quale l'accesso può essere legittimamente negato.***

- ***Non è consentito l'accesso alle difese del coobbligato solidale in un procedimento sanzionatorio, in quanto verrebbe violato il diritto alla riservatezza*.**

Tar Lazio 26 giugno 2013 n. 6379

Casi pratici. Il contenzioso

L'interesse all'accesso

E' inesistente l'interesse ad accedere agli elaborati scritti degli altri candidati da parte di una candidata che aveva superato la prova scritta.

Tar Lazio 5 agosto 2016 n. 9169

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
IVASS

Casi pratici. Il contenzioso

I controinteressati nel procedimento di accesso.

I controinteressati nel giudizio amministrativo.

Tar Lazio 19 maggio 2015 n. 7259
Tar Lazio 11 giugno 2015 n. 8205

Casi pratici. Il contenzioso

Il rito

- **il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata;**
- **L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.**
- **I termini processuali sono dimezzati;**
- **Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.**

Tar Lazio 28 luglio 2014 n. 8239
Tar Lazio 19 maggio 2015 n. 7250

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

Grazie per l'attenzione